



## COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

### PROVINCIA DI AVELLINO

#### REVISORE UNICO

Verbale n. 17 del 22.04.2024

#### **Oggetto: Parere sul Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023- 2025. Piano Occupazionale 2024 e conseguente aggiornamento della dotazione organica**

Il sottoscritto **dott. Antonio Moltelo**, Revisore Unico del Comune di Conza della Campania per il triennio 2021/2024, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2021, esecutivo ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con gli organi istituzionali dell'Ente, nella sua funzione di controllo ed indirizzo esprime parere sull'argomento in oggetto.

#### **PREMESSO che:**

con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27.12.2023 inviata a mezzo mail P.E.C. del 23.02.2024, è stato richiesto il parere del revisore unico sull'Atto di Indirizzo alla programmazione del Personale per il 2024 - 2026.

#### **VISTI:**

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*
- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che statuisce: *"1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*

- l'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 1 prevede: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*
- l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che testualmente recita: *“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*  
*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*  
*4. (...). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”*
- il decreto 8 maggio 2018 recante: *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che ai commi seguenti dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*
- *l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che statuisce: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione*

- integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- il decreto 17 marzo 2020, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 ed entrato in vigore il 20 aprile 2020.”

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: ***“Approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”***

**PRESO ATTO** che l'Ente:

- non presenta situazioni di eccedenza di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, facendo riferimento al rapporto tra dotazione organica e personale in servizio come dichiarato dai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- che il Comune di Conza della Campania in data 12/05/2023 ha approvato il rendiconto della gestione 2022, in relazione al quale per il calcolo del valore soglia bisogna fare riferimento ai rendiconti riferiti agli anni 2020, 2021 e 2022, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2022 e per il FCDE il bilancio di previsione 2023/2025;
- ha rispettato nell'anno 2022 il vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 819 e seguenti, della legge n. 145/2018 (pareggio di bilancio);
- ha assicurato il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- ha rispettato il tetto di spesa per le forme di lavoro flessibili ai sensi del D.L. 78/2010;
- non è strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli articoli 242 e 243 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ha meno di 15 dipendenti e non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 6.

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Per quanto sopra esposto e considerato, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla deliberazione esaminata, avente ad oggetto: ***“Approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.”***, e raccomanda:

- di effettuare una costante azione di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle continue modifiche e/o interpretazioni della normativa in materia.

Il Revisore Unico  
Dott. ANTONIO MOLTELO

